



A.G.A.E. associazione guide ambientali europee Guide Ambientali

CODICE DEONTOLOGICO

Il presente codice deontologico istituisce i principi, le regole e le consuetudini che ciascuno dei soci è tenuto ad osservare e ai quali deve ispirarsi nello svolgimento della sua professione di Guida Ambientale. Il presente codice si applica alle Guide Ambientali che svolgono la loro professione anche in modo non continuativo ed esclusivo.

La non osservanza del codice può configurare un abuso o una mancanza che danneggia la figura della Guida Ambientale così com'è definita dallo Statuto.

Principi fondamentali

Art. 1

La Guida Ambientale Escursionistica in tutte le sue specializzazioni e ambiti di competenza (di seguito abbreviata in GAE) si ispira ai principi quali il rispetto dell'ambiente, dell'ecosostenibilità, della fruizione consapevole degli ambienti naturali, della conservazione della biodiversità, anche attraverso comportamenti virtuosi e divulgativi dell'educazione ambientale.

Nell'esercizio della sua professione concorre all'integrazione degli aspetti antropici, sociali ed ambientali.

La GAE riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, ed è impegnata all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà personale e sociale in tutte le situazioni in cui l'esercizio della professione la conduca a trovarsi.

Art. 2

Gli ambiti di esercizio della GAE sono quelli espressamente regolati dalle normative vigenti. Nell'esercizio di attività professionale all'estero che siano consentite dalle disposizioni in vigore, la GAE è soggetta oltre che alle norme deontologiche interne anche alla normativa vigente del paese in cui viene svolta l'attività.

Art. 3

Le norme contenute nel presente codice si applicano alle GAE iscritte all'associazione nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi. Per l'iscrizione è richiesta una condotta irreprensibile.

Art. 4

La GAE deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve inoltre svolgere la sua attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Art. 5

Il numero dei clienti che la GAE prende sotto la sua cura non deve superare la sua possibilità di sorveglianza, e comunque non oltre al limite stabilito dalle normative vigenti, in modo da poter garantire la massima sicurezza per l'incolumità del cliente e propria.

Art. 6

La GAE può accettare solamente incarichi per cui abbia le necessarie competenze professionali, e ha il dovere di rifiutarli, quando non ne disponga.

Art. 7

Le GAE devono curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e mantenerle conformi alla migliore tecnica e didattica. A tal uopo oltre all'aggiornamento in autonomia sono tenute a riferirsi alle indicazioni previste dall'art. 7 del Regolamento e dei percorsi formativi deliberati dal Cts e approvati dal Cd.

Art. 8

Durante l'esercizio della professione la guida è obbligata ad esporre il tesserino distintivo della sua qualifica professionale.

Art. 9

Il comportamento della GAE deve essere rispettoso dei principi della dignità personale anche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale. Ella deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio professionale.

Rapporti con i clienti

Art. 10

La GAE ha l'obbligo di informare preventivamente ed in modo chiaro il cliente circa l'onorario e anche sui contenuti tecnici dell'attività; deve informarsi sulle peculiari esperienze del cliente e sue condizioni psicofisiche per la sua prestazione. Le tariffe dei servizi devono essere pubbliche.

Art. 11

Il rapporto che si instaura tra la GAE ed il cliente deve essere caratterizzato in ogni momento dalla massima professionalità, seguendo principi di rispetto, decoro, e correttezza.

Art. 12

La GAE è tenuta a portare con sé nell'esercizio della professione il materiale sanitario indispensabile per il primo soccorso, e quello tecnologico per richiedere aiuto, nei limiti consentiti dalla miglior tecnica applicabile nel frangente.

La GAE è tenuta ad agevolare i soccorsi anche nel caso che si trovi di fronte ad un incidente occorso ad altri escursioni non facenti parte del proprio gruppo, mettendo a disposizione la propria professionalità e competenze.

La GAE interviene anche nel caso di ricezioni di segnali acustici di richiesta di soccorso.

Rapporti con l'Associazione

Art. 13

Ferme le prerogative di libertà intellettuale ed esercizio della professione, la GAE osserva le prescrizioni legittimamente impartite dagli organi competenti dell'Associazione nell'esercizio

delle rispettive attribuzioni, al fine di consentire l'uniformità di comportamento e condotte nel territorio nazionale. Tali prescrizioni sono contenute all'interno di codesto codice deontologico e del regolamento associativo.

Art. 14

La GAE è, se richiesta e compatibilmente con i propri impegni, tenuta ad avere comportamenti collaborativi e di condivisione con l'Associazione.

Art. 15

È dovere di ogni GAE regolarmente iscritta all'Associazione partecipare alle votazioni per il rinnovo delle cariche associative, salvo giustificato motivo.

Art. 16

I componenti degli organi dell'Associazione devono adempiere al loro ufficio con obiettività, imparzialità e spirito di servizio, favorendo il rispetto dello spirito di colleganza fra gli iscritti.

Rapporti con i colleghi

Art. 17

Le GAE devono mantenere in ogni circostanza nei confronti dei colleghi un atteggiamento di schietta cordialità e lealtà e collaborazione, al fine di conservare ed accrescere il prestigio dell'intera professione.

Art. 18

La GAE osserva i principi della libertà e lealtà della concorrenza.

Art. 19

La GAE non deve porre in essere, né concorrere, né essere connivente con condotte d'esercizio abusivo della professione ed è tenuta a darne comunicazione all'associazione.

2 dicembre 2020